



Commento alle singole disposizioni ConSU

Articolo 1 Obiettivi comuni

Con il rinvio all'articolo 3 LPSU, gli obiettivi fissati per la Confederazione per la sua collaborazione con i Cantoni diventano *obiettivi comuni vincolanti* di Confederazione e Cantoni. Uno spazio universitario comune è possibile soltanto se Confederazione e Cantoni si accordano su obiettivi comuni. Toccherà agli organi comuni interpretare e concretizzare questi obiettivi nel quadro delle loro competenze. Secondo l'articolo 63a capoverso 5 Cost. il successo del coordinamento di Confederazione e Cantoni sarà valutato in base al *raggiungimento degli obiettivi comuni*.

Articolo 2 Istituzione degli organi comuni e delega delle competenze

Il *capoverso 2* delega le singole competenze previste nella LPSU e nel progetto di Concordato sulle scuole universitarie alla Conferenza delle scuole universitarie, alla Conferenza dei rettori delle scuole universitarie e al Consiglio di accreditamento. A complemento delle competenze definite esplicitamente nella LPSU, la ConSU specifica competenze *implicite* di ordine organizzativo (p. es. elezione del vicepresidente, nomina del direttore dell'Agenzia di accreditamento) o competenze sancite da altre leggi federali.

Articolo 3 Disposizioni in materia di diritto del personale per l'attuazione dell'articolo 8 capoverso 1 LPSU

L'articolo 8 capoverso 1 LPSU sottopone il personale degli organi comuni e dell'Agenzia svizzera di accreditamento al diritto sul personale federale e alla normativa federale in materia di responsabilità, creando per il personale di questi organi condizioni quadro organizzative equivalenti a quelle vigenti per il personale federale¹. Ai sensi dell'articolo 14 capoverso 4 LPSU, il personale che gestisce gli affari della Conferenza delle scuole universitarie fa parte dell'Amministrazione federale centrale ed è quindi personale federale. Anche il personale degli altri due organi – la Conferenza dei rettori delle scuole universitarie e il Consiglio svizzero di accreditamento – rientra nel campo d'applicazione della legge del 24 marzo 2000² sul personale federale (LPers), come quello dell'Agenzia svizzera di accreditamento. Secondo l'articolo 8 capoverso 1 LPSU se l'adempimento dei compiti lo esige, il Consiglio delle scuole universitarie può prevedere, in virtù della ConSu, deroghe al diritto in materia di personale federale.

Ai fini dell'applicabilità della LPers secondo l'articolo 8 LPSU deve essere chiarita la questione del datore di lavoro³ competente per il personale della Conferenza dei rettori, del Consiglio di accreditamento e dell'Agenzia di accreditamento. Trattandosi principalmente di organi comuni di Confederazione e Cantoni, il datore di lavoro del personale degli organi comuni non viene definito unilateralmente dal Consiglio federale, ma congiuntamente da Cantoni e Confederazione nella Convenzione sulla

¹ Messaggio sulla LPSU, FF 2009 3999.

² RS 172.220.1

³ Art. 3 LPers

cooperazione. Il *capoverso 1* designa come datore di lavoro di questo personale la Conferenza svizzera delle scuole universitarie, organo supremo in materia di politica universitaria in veste di Consiglio delle scuole universitarie.

Secondo l'articolo 37 capoverso 3 LPers i datori di lavoro emanano disposizioni d'esecuzione, purché la legge non riservi questa competenza esclusivamente al Consiglio federale⁴. Secondo il *capoverso 2* il Consiglio delle scuole universitarie deve quindi emanare, sulla base della LPers, un regolamento per il personale della Conferenza dei rettori, del Consiglio di accreditamento e dell'Agenzia di accreditamento al fine di rispettare la volontà del legislatore di creare condizioni quadro organizzative equivalenti. Le norme contenute nel regolamento del personale si applicheranno uniformemente a tutto il personale interessato. Tuttavia, secondo il *capoverso 3* il Consiglio delle scuole universitarie può delegare le decisioni del datore di lavoro per il personale a essi sottoposto (assunzioni, licenziamenti, modifiche ai contratti di lavoro, ferie, ecc.) agli altri due organi comuni, così come la regolamentazione dei dettagli del regolamento. Dal canto suo, il Consiglio di accreditamento può delegare alcune decisioni all'Agenzia. In tal modo si garantisce che il Consiglio delle scuole universitarie applichi standard minimi uniformi a tutto il personale degli organi comuni e dell'Agenzia di accreditamento, riservandosi però di delegare la gestione dei rapporti di lavoro e dei dettagli normativi agli organi preposti.

I *capoversi 4-6* disciplinano i dettagli, per esempio l'obbligo di gestire un proprio sistema d'informazione del personale (*cpv. 4*), l'obbligo di assicurare il personale presso la Cassa di previdenza delle «organizzazioni affiliate» della Confederazione (*cpv. 5*) e l'assunzione degli obblighi previdenziali nei confronti dei beneficiari di rendite delle tre conferenze dei rettori (CRUS, KFH e COHEP), della Conferenza universitaria svizzera (CUS) e dell'Organo di accreditamento e di garanzia della qualità delle istituzioni universitarie svizzere (OAQ) (*cpv. 6*).

Articolo 4 Collaborazione nella gestione degli affari

Secondo l'articolo 14 capoverso 4 LPSU il Consiglio federale incarica un Dipartimento di gestire gli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie. I dettagli organizzativi per la gestione degli affari vengono disciplinati in un'ordinanza federale.

Nel *capoverso 1* la ConSU stabilisce l'obbligo generale della Confederazione di collaborare con i Cantoni nella gestione degli affari. Quest'obbligo è particolarmente importante per garantire il coordinamento della preparazione degli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie. Il Consiglio delle scuole universitarie può precisare i dettagli di questa collaborazione nel regolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (cfr. art. 10 cpv. 4 LPSU).

Il *capoverso 2* garantisce che i capoufficio cantonali responsabili del settore universitario partecipino alla preparazione degli affari del Consiglio delle scuole universitarie. A tal fine l'ufficio federale competente collabora alla preparazione di questi affari insieme ai capoufficio responsabili dei Cantoni rappresentati nel Consiglio delle scuole universitarie e a una rappresentanza del Segretariato generale della CDPE. Questa collaborazione potrebbe svolgersi, ad esempio, sotto forma di conferenza specialistica sotto la direzione della Confederazione.

Articolo 6 Compiti e competenze della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie

Gli articoli 19 e 20 LPSU contengono soltanto poche disposizioni sull'organizzazione della Conferenza dei rettori delle scuole universitarie. La ConSU specifica pertanto, ai sensi dell'articolo 6 capoverso 4 lettera b LPSU – dove necessario – *i suoi compiti di coordinamento e di cooperazione e aspetti organizzativi*: i *capoversi 1 e 3* precisano che la Conferenza dei rettori delle scuole universitarie partecipa alla preparazione

⁴ Messaggio del 31 agosto 2011 concernente una modifica della legge sul personale federale (FF 2011 5982)

degli affari della Conferenza svizzera delle scuole universitarie e si adopera affinché le decisioni di quest'ultima siano attuate nelle scuole universitarie. Di ordine organizzativo sono anche gli obblighi definiti nei *capoversi 4 e 5*, relativi all'adeguato coinvolgimento delle organizzazioni nazionali dei membri delle scuole universitarie, ma anche degli ambienti della ricerca e dell'innovazione nell'adempimento dei loro compiti nel quadro della LPSU. Di ordine organizzativo è infine l'obbligo di gestire – come finora – un centro di informazione per gli studenti, le scuole universitarie e altri ambienti interessati sul riconoscimento dell'equivalenza degli attestati di studio universitari svizzeri ed esteri (cfr. l'attuale centro di informazione Swiss ENIC-NARIC). La valutazione dell'equivalenza dei diplomi esteri e dei diplomi delle scuole universitarie professionali svizzere nell'ottica di un loro impiego sul *mercato del lavoro* (cfr. art. 70 LPSU) continua a competere alla Confederazione. L'autorità di riconoscimento dei diplomi per l'insegnamento in vista dell'accesso al mondo del lavoro è, in virtù dell'Accordo intercantonale del 18 febbraio 1993⁵ sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali, la CDPE.

Articolo 7 Compiti e competenze dell'Agenzia svizzera di accreditamento

In virtù del *capoverso 2* l'Agenzia svizzera di accreditamento può svolgere compiti per terzi. La restrizione «nei limiti delle proprie risorse» serve a sottolineare che il suo mandato principale è quello di gestire i processi di accreditamento ai sensi della LPSU. L'articolo 35 *capoverso 1* LPSU dispone che devono essere riscossi emolumenti destinati in linea di principio a coprire i costi delle prestazioni fornite.

Articolo 8 Assunzione dei costi della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie, del Consiglio svizzero di accreditamento e dell'Agenzia svizzera di accreditamento; revisione

L'articolo 8 definisce il principio secondo cui la Confederazione e i Cantoni partecipano per metà ciascuno ai costi della Conferenza dei rettori delle scuole universitarie, del Consiglio di accreditamento e dell'Agenzia di accreditamento secondo le modalità previste dal Concordato sulle scuole universitarie. Fra questi rientrano soltanto i costi risultanti direttamente dall'adempimento dei compiti previsti dalla LPSU: nei costi della Conferenza dei rettori delle scuole universitarie rientrano in particolare quelli necessari per preparare il coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e la ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi secondo l'articolo 36 e seguenti LPSU, la partecipazione alla preparazione di accordi internazionali secondo l'articolo 66 *capoverso 3* LPSU, la gestione di Swiss ENIC⁶ (art. 6 cpv. 6 ConSU) e lo svolgimento dei compiti definiti di volta in volta dalla Conferenza delle scuole universitarie. Confederazione e Cantoni non si assumono invece i costi dovuti allo svolgimento di compiti definiti dalle scuole universitarie stesse nel quadro della loro autonomia o a mandati conferiti unilateralmente dalla Confederazione o dai Cantoni stessi. La Confederazione e i Cantoni si assumono infine per metà ciascuno i costi del Consiglio di accreditamento e dell'Agenzia di accreditamento non coperti dagli emolumenti di cui all'articolo 35 *capoverso 1* LPSU. Conformemente al *capoverso 3*, l'Assemblea plenaria definisce i dettagli, in particolare i costi computabili.

Dalla concentrazione dei compiti di coordinamento e di garanzia della qualità su soltanto tre organi comuni di Confederazione e Cantoni e sull'Agenzia svizzera di accreditamento dovrebbe risultare un incremento dell'efficienza rispetto alla situazione attuale. I nuovi organi comuni e l'Agenzia di accreditamento saranno tuttavia responsabili del coordinamento e della garanzia della qualità dell'intero settore universitario (università cantonali, politecnici federali, scuole universitarie professionali e alte scuole pedagogiche). In definitiva, si stima che i futuri contributi di

⁵ http://edudoc.ch/record/38060/files/Vereinb_it.pdf

⁶ Attualmente la gestione di Swiss ENIC è delegata alla Conferenza dei rettori delle università svizzere e finanziata integralmente dalla Confederazione.

Confederazione e Cantoni (art. 9 cpv. 2 e 3 LPSU) ai costi assunti in comune della Conferenza svizzera delle scuole universitarie, della Conferenza dei rettori delle scuole universitarie, del Consiglio di accreditamento e dell'Agenzia di accreditamento, non supereranno i contributi versati attualmente da Confederazione e Cantoni alla CUS, alla CRUS e all'OAQ.

Conformemente al *capoverso* 3 il Controllo federale delle finanze verifica le fatture della Conferenza delle scuole universitarie, della Conferenza dei rettori delle scuole universitarie, del Consiglio di accreditamento e dell'Agenzia di accreditamento nell'ambito di una revisione limitata. Viene verificata anche l'assunzione delle spese da parte di Confederazione e Cantoni.

Articolo 9 Conclusione di accordi internazionali

L'*articolo 9* accorda al Consiglio delle scuole universitarie e alla Conferenza dei rettori delle scuole universitarie diversi diritti che riguardano la conclusione di accordi internazionali: *il diritto di essere informati, il diritto di essere consultati e il diritto di partecipare alla loro preparazione*. Già oggi questi ambienti sono debitamente coinvolti nella conclusione di accordi internazionali. La disposizione si basa sulla legge federale del 22 dicembre 1999⁷ concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione (LFPC).

Articolo 10 Validità ed entrata in vigore

Per la ConSu il Consiglio federale determina l'entrata in vigore d'intesa con la Conferenza dei Cantoni concordatari. La ConSu prevede che Il Consiglio federale possa anche determinare l'entrata in vigore retroattiva della Convenzione (*cpv. 2*). Il Concordato sulle scuole universitarie è entrato in vigore il 30 ottobre 2014, con la riserva che nei Cantoni di Berna e Friburgo non sia indetto un referendum contro di essa, dato che in tal caso potrebbe non essere raggiunto il necessario quorum (14 Cantoni, di cui 8 Cantoni universitari). La ConSu sarà firmata per conto dei Cantoni dal presidente della Conferenza dei Cantoni concordatari (art. 4 cpv. 1 del Concordato sulle scuole universitarie). La Conferenza dei Cantoni concordatari si riunirà per la prima volta il 26 febbraio 2015 e nel corso di questa seduta potrà eleggere ufficialmente il presidente. Dopo questa nomina la ConSu sarà firmata il 26 febbraio 2015 da Confederazione e Cantoni e potrà entrare in vigore retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2015. L'entrata in vigore retroattiva il 1° gennaio 2015 è necessaria in quanto solo in questo modo potranno essere creati gli organi comuni di Confederazione e Cantoni e attribuite loro le competenze previste (art. 6 cpv. 2 e 3 LPSU). In tal modo il Consiglio delle scuole universitarie diventerà il datore di lavoro dei collaboratori degli organi comuni solo con l'entrata in vigore della ConSu e potrà emanare un regolamento sul personale assicurando i collaboratori presso PUBBLICA (art. 3 cpv. 1 - 2 e 5 ConSu). Se la ConSu non entrasse in vigore il 1° gennaio 2015, per i collaboratori degli organi comuni verrebbe a crearsi una lacuna legislativa, dato che con l'entrata in vigore della LPSU gli organi esistenti saranno sciolti il 1° gennaio 2015. Solo con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2015 si assicurerà ai collaboratori degli organi comuni un passaggio senza soluzione di continuità.

Articolo 12 Abrogazione di altri atti normativi

L'entrata in vigore della ConSu comporta l'abrogazione della Convenzione del 14 dicembre 2000⁸ tra la Confederazione e i Cantoni universitari sulla cooperazione nel settore universitario. Di conseguenza, vengono meno le basi legali per gli attuali CUS e OAQ che verranno quindi sciolti. L'abrogazione della CUS implica anche quella di

⁷ RS 138.1

⁸ RU 2001 67

due atti normativi da essa emanati, ovvero delle direttive del 7 dicembre 2006⁹ per la garanzia della qualità nelle scuole universitarie svizzere e delle direttive del 28 giugno 2007¹⁰ per l'accreditamento nel settore universitario in Svizzera. Rimangono invece in vigore le direttive della CUS del 4 dicembre 2003¹¹ per il rinnovamento coordinato dell'insegnamento nelle università svizzere nell'ambito del processo di Bologna (Direttive di Bologna). Queste ultime e le direttive del 5 dicembre 2002¹² per l'attuazione della dichiarazione di Bologna nelle scuole universitarie professionali e nelle alte scuole pedagogiche rimangono in vigore e vengono adottate dal Consiglio delle scuole universitarie. Viene inoltre abrogato l'Accordo del 23 maggio 2007¹³ fra il DEFR e la CDPE sul trasferimento a terzi della valutazione e dell'accreditamento di scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio.

⁹ RU 2007 727

¹⁰ RU 2007 4011

¹¹ RS 414.205.1

¹² Fehler! Hyperlink-Referenz ungültig.

¹³ RU 2007 2411